



# COMUNE di O V I G L I O

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	23
--------	----

**OGGETTO:** Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC)  
Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili)  
Esame ed approvazione

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì 4 del mese di settembre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	ARMANO Antonio	Sindaco	SI	
2	VECCHIO Antonia	Consigliere	SI	
3	CAMPINI Francesco	Consigliere	SI	
4	DALPONTE Bartolomeo	Consigliere	SI	
5	PUGLIESE Emilia	Consigliere	SI	
6	GUASSARDO Giuseppe	Consigliere	SI	
7	GAVIO Pierandrea	Consigliere	SI	
8	GRIBAUDO Paolo	Consigliere	SI	
9	TORRIANI Arianna	Consigliere	SI	
10	SAPIO Niccolò	Consigliere	SI	I
totale			10	0

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo dr. SCIBETTA.

Il Presidente signor Antonio ARMANO in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta

Invitato dal Presidente il Segretario comunale riferisce della necessità di disciplinare gli aspetti della imposta sui servizi indivisibili di nuova applicazione.

Elencati i servizi svolti dal Comune ed individuati dal proposto regolamento, riferisce delle disposizioni disciplinanti la TASI raffrontandole con le disposizioni concernenti l'IMU.

Si sofferma infine sulle facoltà rimesse alla discrezionalità del Comune impositore tra le quali la determinazione delle aliquote, la detrazione per l'abitazione principale, le riduzioni ed esenzioni.

Al termine della relazione il Presidente sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione del relatore;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 669 a 702 del succitato art. 1, legge 147/2013) e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESO** che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare il predetto articolo 52 alla rubrica "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni." così testualmente dispone:

- « 1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. - omissis
4. - omissis
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
  - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto »



**COMUNE DI OVIGLIO**

**Provincia di Alessandria**

Tel. - Fax. 0131.776123

P.zza Umberto I° 3 15026 Oviglio (AL)

C.F./P.IVA 00412140063

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC)**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## INDICE

<b>Art. 1. Oggetto del Regolamento.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2. Soggetto attivo .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 Indicazione analitica dei servizi indivisibili .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 Presupposto dell'imposta.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 Esclusioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 Soggetti passivi.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 Base imponibile.....</b>	<b>4</b>
<b>Art.8 Determinazione delle aliquote.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 Detrazioni per abitazioni principali .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 Riduzioni ed esenzioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 Dichiarazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 Riscossione del tributo.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 13. Funzionario responsabile del tributo.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 14. Accertamento .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 15 Rimborsi .....</b>	<b>6</b>
<b>Art.16 Normativa di rinvio e clausola di adeguamento.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 17 Entrata in vigore.....</b>	<b>7</b>

#### **ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 2. SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

#### **ART. 3 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI**

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, tale considerando i servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità.
2. I servizi indivisibili prestati dal Comune al cui finanziamento concorre il gettito della TASI sono individuati nei seguenti:
  - a) manutenzione delle strade;
  - b) manutenzione del verde pubblico;
  - c) manutenzione e tutela del patrimonio pubblico;
  - d) illuminazione pubblica;
  - e) pubblica sicurezza e vigilanza;
  - f) servizi cimiteriali;
  - g) servizi socio-assistenziali;
  - h) servizio di protezione civile;
3. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati i costi dei predetti servizi alla cui copertura la TASI è diretta. A tal fine saranno considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.

#### **ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

#### **ART. 5 ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **ART. 6 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura che sarà definita con la deliberazione che determina le aliquote di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **ART. 7 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

#### **ART.8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - a) in applicazione del comma 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente comma, stabilisce l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

#### **ART. 9 DETRAZIONI PER ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Con la deliberazione che approva le aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni per l'abitazione principale e delle pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, sulla base del:
  - valore della rendita catastale dell'immobile prevedendo una detrazione differenziata per scaglioni;
  - numero dei figli minori di 26 anni presenti nel nucleo familiare.
2. Nel caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. In caso di affidamento condiviso o congiunto la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia residenza presso l'uno o l'altro genitore. Anche in questo caso è ammessa la possibilità di attribuire l'intera detrazione ad uno soltanto dei genitori.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

- comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ART. 10 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

#### **ART. 11 DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **ART. 12 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 Decreto Legislativo 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 Decreto Legislativo 241/1997, in quanto compatibili.
2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e delle aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 Euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

#### **ART. 13. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ART. 14. ACCERTAMENTO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693, Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698, Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra Euro 100,00 ed Euro 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **ART. 15 RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 12.

#### **ART.16 NORMATIVA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge 147/2013, al Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge 68/2014, all'articolo 13 Decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché i vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento i richiami e le citazioni di norme contenute



nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **ART. 17 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014, in deroga all'articolo 3, comma 1, della Legge 212/2000, , in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'articolo 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
2. In conformità al dsposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, il presente sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, non oltre i trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**FABRIZIO PIACENZA**  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

*Consulenza del Lavoro*

Spalto Borgoglio, 95 - 15121 Alessandria (AL)  
C.F. PCN FRZ 71P26 A182 K - P.I. 0183063 006 5  
Tel. 0131/535427 - Fax 0131/235632  
e-mail: studio.piacenza@tiscali.it

**Verbale n. 2 del 04/09/2014**

**Parere sulla proposta di approvazione consiliare dei Regolamenti IMU e TASI e delle aliquote e detrazioni relative**

Il sottoscritto Dott. Fabrizio Piacenza, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Oviglio, ha preso visione della proposta di approvazione dei Regolamenti IMU e TASI e delle relative aliquote e detrazioni.

**Premesso**


- che il D.L. 174/2012, a modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione, prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

**rilevato**

- che i regolamenti introdotti prevedono, in aderenza con la normativa relativa, le modalità di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e del Tributo sui servizi indivisibili;
- le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2014 risultano conformi all'impianto normativo vigente;

esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,  
parere favorevole all'approvazione della proposta di adozione dei regolamenti IMU e TASI e delle relative aliquote e detrazioni.

Alessandria, il 04/09/2014



**VISTO** inoltre l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

« A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. »

**VISTI** infine:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
  - « 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 settembre 2014;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificato dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione dell'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, nelle parti in cui dispongono per il solo anno 2014 le scadenze dei pagamenti e della trasmissione delle deliberazioni consiliari;

**ATTESO**, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

**A VOTI** unanimi palesemente espressi


## **DELIBERA**

- 1) approvare il « Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale (IUC) - Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) », allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) dare atto che copia della presente deliberazione:
  - a) sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Al Responsabile del Servizio che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, è assegnata la responsabilità del procedimento conseguente il presente provvedimento.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:


Il Consigliere Anziano  
Antonia Vecchio



Il Presidente  
Antonio Armano


Il Segretario  
Vincenzo Scibetta



Parere di regolarità tecnica/  
contabile/amministrativa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio




Attestazione della copertura finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. 267/2000

Euro \_\_\_\_\_

Intervento \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 19 SET. 2014 nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del Procedimento



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno 14 OTT. 2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Scibetta Vincenzo

